

AS744 - COMUNE DI CRISPANO (TA) - SERVIZI DI IGIENE URBANA, DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E DI GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE

Roma, 7 dicembre 2009

Comune di Crispiano

Oggetto: *Richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, dei servizi di igiene urbana, servizio di manutenzione del patrimonio comunale e servizio di gestione del canile municipale.*

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 18 novembre 2009, ha ritenuto che, per quanto di propria competenza, non ricorrano le condizioni per il rilascio del parere ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 23-bis a causa della evidente mancanza dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell'affidamento *in house*.

Infatti, occorre osservare che le previsioni statutarie riguardanti le attività che la società Crispiano servizi locali s.r.l. potrà compiere (con particolare riguardo alle previsioni secondo le quali la società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, immobiliare, mobiliare e finanziaria che sarà ritenuta necessaria; assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società o imprese, italiane ed estere, aventi oggetto sociale affine o complementare al proprio e la possibilità di prestare garanzie, personali e reali, per conto ed a favore di società o imprese cui partecipa, ovvero per conto ed a favore di terzi) conferiscono alla società menzionata la possibilità di effettuare determinati investimenti in altri mercati – anche non contigui – in vista di una eventuale espansione in settori diversi da quelli rilevanti per l'Ente pubblico conferente. Tali circostanze, attribuendo alla società affidataria un'ampia vocazione commerciale che travalica le funzioni richieste per l'espletamento del servizio affidato, non consentono di ritenere sussistente il requisito della prevalenza dell'attività oggetto di affidamento nei confronti dell'Ente pubblico affidante.

La presente decisione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino